

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

#### Libri di testo gratuiti per gli alunni della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, estendendo alla scuola media inferiore — della durata di tre anni — l'obbligo scolastico, ha realizzato il dettato dell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, per il quale « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita », ed ha evidenziato il concetto di servizio sociale quale principio della istruzione di base, implicito nella gratuità di questa.

Ma, se notevolissimi passi in avanti sono stati compiuti nella lotta all'evasione dell'obbligo scolastico per quanto concerne la scuola elementare, non altrettanto può dirsi, purtroppo, per la scuola media inferiore, esaminando i dati statistici forniti dall'ISTAT.

Nell'anno scolastico 1965-66, infatti i frequentanti le scuole medie sono stati 1.780.800; nel 1966-67 sono stati 1.818.933 con un aumento di circa 29.000 unità; ma nello stesso periodo la popolazione in età tra gli 11 ed i 14 anni, cioè nell'età di frequenza della scuola media inferiore, ammontava a circa 2.372.000 unità, per cui circa 600.000 giovanetti si sono sottratti all'obbligo scolastico medio.

Da accurate analisi della pubblica opinione, da inchieste condotte dagli organi di

informazione e da rilevazioni statistiche, è emerso che una delle cause determinanti di così notevole evasione dell'obbligo scolastico medio è costituita dal costo dei libri di testo. Il più alto indice di evasione si registra, infatti, nelle zone più depresse ove il reddito di vasti strati della popolazione è assai basso, per cui i genitori preferiscono sottoccupare i figli, anche rischiando i rigori delle leggi che proteggono il lavoro minore, ricavandone un reddito spesso irrilevante, piuttosto che fare loro frequentare una scuola media, che, nei loro confronti, si rivela dispendiosa.

Una delle armi civili più efficaci nella lotta all'evasione dell'obbligo scolastico elementare è stata la gratuità dei libri di testo, sancita dalla legge 24 luglio 1962, n. 1703, articolo 35, e dalla legge 10 agosto 1964, n. 718. Per quanto limitato, il costo di detti libri si era rivelato ostacolo determinante per un grandissimo numero di famiglie non abbienti o poco abbienti; tolto l'ostacolo, l'indice statistico dell'evasione dell'obbligo elementare è sceso rapidamente e soddisfacentemente.

È ovvio che se l'acquisto di un paio al massimo di testi elementari scoraggiava tanti cittadini, l'acquisto dei testi della scuola media inferiore, che per il primo anno

si aggira sempre sulle 25-30 mila lire, ha un effetto negativo di gran lunga superiore.

È ben vero che lo Stato viene incontro ad un certo numero di famiglie bisognose, mediante i « buoni-libro » ed altre provvidenze; ma questi incentivi non si dimostrano sufficientemente efficaci, soprattutto perchè molto limitati rispetto alle effettive necessità.

Si impone, pertanto, logicamente la gratuità dei libri di testo anche nella scuola media dell'obbligo, provvedimento che noi riteniamo verrebbe ad attuare compiutamente il dettato costituzionale della gratuità della scuola dell'obbligo e, al tempo stesso, verrebbe a porre tutti i giovani, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali, su di una base di partenza uguale per tutti, il che riteniamo sia nello spirito e nella lettera della Costituzione democratica.

Ciò premesso, sottoponiamo al vostro giudizio il presente disegno di legge, che all'articolo 1 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 1968-69 a tutti gli alunni iscritti e regolarmente frequentanti le scuole medie statali o parificate, ivi comprendendo quelle speciali per ciechi, saranno forniti gratuitamente tutti i libri di testo prescritti dalle scuole stesse, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

All'articolo 2 si prevede uno stanziamento annuo di 25 miliardi di lire da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, utilizzando per la relativa copertura le somme di cui all'articolo 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, destinate a « buoni-libro » per gli alunni appartenenti a famiglie bisognose ed una congrua riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 che dispone di fondi inutilizzati dello stanziamento di 2.020 miliardi e 500 milioni di lire per l'assunzione da parte dello Stato di talune forme di assicurazioni sociali obbligatorie incluso nell'elenco 5 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, relativo al Ministero del tesoro stesso, che viene autorizzato alle necessarie variazioni con proprio decreto.

Confidiamo nel positivo esame del presente disegno di legge e nella vostra approvazione, conoscendovi sensibili alle istanze popolari, soprattutto nel campo della istruzione pubblica, ch'è fondamento d'ogni vera democrazia, e come noi preoccupati di dare integrale realizzazione al dettato della Costituzione repubblicana, nel superiore interesse del Paese, che attraverso l'istruzione obbligatoria ha inteso aprire la strada alle giovani generazioni verso un avvenire di più alta e consapevole elevazione sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1968-69, a tutti gli alunni iscritti e regolarmente frequentanti le scuole medie statali o parificate, comprese quelle per i ciechi, sono forniti gratuitamente dallo Stato tutti i libri di testo.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità relative.

## Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo, della somma annua di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

Alla copertura del detto onere si provvederà mediante i fondi previsti dall'articolo 15 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e mediante una congrua riduzione, per l'anno 1968, dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.